

ADRIATICA RISORSE S.P.A.
VIA VENEZIA 10 PESCARA 65121 PE
Capitale sociale € 1.300.000,00 i.v.
Registro Imprese di CHIETI PESCARA n. 02259820682

Bilancio chiuso al 31/12/2021

RELAZIONE DEL REVISORE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

All'Assemblea dei Soci
della ADRIATICA RISORSE S.P.A.

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

1 - Giudizio

Ho svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della società ADRIATICA RISORSE S.P.A., costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2021, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della ADRIATICA RISORSE S.P.A. al 31/12/2021, del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

2- Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione.

Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

3- Richiamo di informativa

Richiamo l'attenzione su quanto esposto nella Nota integrativa relativamente alle iniziative portate a compimento dall'organo amministrativo nel corso dell'esercizio, le quali hanno influenzato il bilancio della società ADRIATICA RISORSE S.P.A. ed in particolare:

Fondi rischi ed oneri

"La voce "Altri fondi", al 31/12/2021, pari a Euro 30.200, risulta così composta: (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

□ quanto ad € 13.817, accantonato nel 2019, a fronte di una opposizione giudiziale effettuata presso il Tribunale di Pescara - Sezione Lavoro, contro l'I.N.P.S. a fronte di un avviso emesso dal richiamato istituto, nel 2019 per differenze su DM10 nei periodi di giugno, luglio e agosto 2019; quanto ad € 8.212, quale ulteriore accantonamento esercizio 2021 in seguito a comunicazione INPS trasmessa alla Società in data 14/04/2022, al netto di quanto versato. Tale giudizio, ancorché ancora pendente, si ritiene probabile che si concluderà nel corso del 2022.

□ quanto ad €10.897 per rischio contrattuale volto a coprire in modo adeguato i rischi insiti nell'attività di accertamento tributario effettuato dalla società su cui vengono calcolati gli aggi contrattuali verso il contraente Comune di Pescara. Il fondo iscritto in bilancio già dall'esercizio 2019, è stato costituito in osservanza del principio contabile OIC 31;

Sempre ai fini del richiamato principio contabile OIC 31 paragrafo 49, si evidenzia quanto segue:

La società Adriatica Risorse dopo aver promosso ricorso amministrativo al Comitato Amministratore Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (per il tramite della sede Inps di Pescara) avverso il diniego di variazione dell'inquadramento del 13/10/2020 dal settore "6" CSC 60301 "imprese di gestione esattoriale" al settore "7" CSC 70708 "Settore terziario" chiedendo: in via principale diritenere e dichiarare l'inquadramento della società ricorrente nel settore "7" Terziario CSC 70708 con decorrenza dal 1/4/2020 e, di conseguenza annullare il diniego di variazione dell'Inps di Pescara del 13/10/2020; in via subordinata nel caso in cui dovesse confermarsi l'inquadramento nel settore "6" "Credito, Assicurazione e Servizi Tributari Appaltati", ritenere e dichiarare la Adriatica Risorse Spa non tenuta all'obbligo di iscrizione al Fondo di previdenza integrativa di cui alla legge 377/1958, e accertato il diniego dell'Istituto Previdenziale, si è visto costretto a proporre ricorso davanti al Tribunale di Pescara – Sezione Lavoro. Tale Ricorso si è concluso con sentenza sfavorevole di rigetto pronunciata dal Giudice del Lavoro n° 527/2021, pubblicata in data 24 novembre 2021.

Prudenzialmente la società ha continuato a riconoscere all'Inps le aliquote contributive del previgente contratto "imprese di gestione esattoriale", attraverso una compensazione amministrativa per il periodo aprile - settembre 2020, attingendo al monte versamenti effettuato sulla posizione 6005472820 che in tale periodo ha raccolto sia i versamenti per la gestione privatistica che per la pubblica, mentre per il periodo successivo al 09/2020 la società ha continuato a pagare regolarmente la contribuzione dovuta sia sulla gestione privatistica che pubblica.

Nel corso del corrente esercizio 2022 e comunque entro il mese di maggio, la Società presumibilmente proporrà appello alla Sentenza, stante la "Novità e particolarità della controversia in materia di previdenza obbligatoria e nello specifico di inquadramento previdenziale", ritenendo illegittimo il diniego dell'Inps di Pescara."

Accantonamento per rischi

Per € 8.212, quale ulteriore accantonamento esercizio 2021 in seguito a recente comunicazione INPS trasmessa alla Società in data 14/04/2022. Tale ultima comunicazione è connessa ad una opposizione giudiziale effettuata presso il Tribunale di Pescara - Sezione Lavoro, contro l' I.N.P.S. a fronte di un avviso emesso dal richiamato istituto, nel 2019 per differenze su DM10 nei periodi di giugno, luglio e agosto 2019. Tale giudizio, ancorché ancora pendente, si ritiene probabile che si concluderà nel corso del 2022, ed andrà a definire complessivamente la posizione contributiva della società sia Pubblica che Privata.

Ho potuto seguire l'evolversi del contenzioso di cui sopra ed ho avuto modo di considerare corretto e congruo l'operato del management aziendale; si consideri che, riguardo alle sanzioni che verranno applicate dall'INPS, allo stato dei fatti e senza possono essere certe nell' *an* ma non nel *quantum*. In ottica prudenziale l'importo accantonato dalla società risulta essere, a mio giudizio, congruo e condivisibile nella procedura.

Conclusioni su richiamo d'informativa

Tali circostanze, oltre agli altri aspetti esposti nella medesima nota, indicano l'esistenza di un'incertezza che comunque non può far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

Il mio giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tali informative.

4 - Continuità Aziendale

Si richiama l'attenzione sul paragrafo "Principi di redazione" della Nota integrativa, in cui l'organo amministrativo riporta che "La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività".

Si richiama l'attenzione sul paragrafo "Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio" della Nota integrativa, in cui l'organo amministrativo riporta che *"Con riferimento alla situazione emergenziale derivante dall'infezione da SARS Covid-19, è da segnalare che non si è ancora conclusa e continua a dispiegare i propri effetti negativi anche, se in misura meno accentuata grazie alle misure di vaccinazione di massa messe in atto nel corso del 2021 e nei primi mesi del 2022. In ogni caso la Società ha riattivato pienamente, ex lege, le proprie azioni accertative e ingiuntive e nel corso dell'esercizio 2022 la porterà al rafforzamento delle proprie attività garantendo la propria continuità aziendale"*, così come disciplinato dall'articolo 2423-bis, comma 1 n. 1 del Codice civile e dall'OIC 11 paragrafi 21- 24. Si segnala che l'organo amministrativo, a sostegno della redditività e della finanza aziendale, nel corso dell'esercizio in chiusura e nei primi mesi dell'esercizio in corso, ha avviato nuovi progetti a supporto della finanza d'impresa e della continuità aziendale.

Il mio giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tali aspetti.

5 - Ammortizzatori Sociali

Si dà atto che la Società nell'anno 2021 non ha fatto ricorso all'ammortizzatore sociale della Cassa integrazione guadagni ordinaria / straordinaria / in deroga

6 - Giudizio sugli eventuali indicatori predittivi della crisi d'impresa

Nella mia attività di revisione ho posto particolare attenzione al tema degli indicatori predittivi della crisi d'impresa.

Nel corso dell'esercizio non sono state segnalate da codesto revisore situazioni di criticità in merito.

Nell'analisi del bilancio d'esercizio ho redatto l'analisi comparativa e di crisi d'impresa secondo le raccomandazioni espresse dal CNDCEC.

In mancanza di dati per poter calcolare il Debt Service Coverage Ratio (DSCR), non avendo la Società interessi e rate capitale da finanziamenti alle imprese, a completamento dell'attività di analisi, ho calcolato gli indici di raccomandati in tema di analisi della crisi d'impresa

INDICI CNDCEC	Soglie settori indici CNDCEC	Bilancio al 31/12/2021	Bilancio al 31/12/2020
(1) Indice di sostenibilità degli oneri finanziari ($C.17 / (A.1 + A.3)$)	> 1.8%	0,02%	0,03%
(2) Indice di adeguatezza patrimoniale ($(PN - \text{voce A di SP e dividendi deliberati}) / (\text{voci D ed E di SP} + \text{dividendi deliberati})$)	< 5.2%	168,12%	196,49%
(3) Indice di ritorno liquido dell'attivo ($\text{Cash flow} / \text{Totale Attivo}$)	< 1.7%	4,40%	10,12%
(4) Indice di liquidità ($(\text{voce C di SP (entro 12 mesi)} + \text{voce D}) / (\text{voce D di SP (entro 12 mesi)} + \text{voce E})$)	< 95.4%	143,69%	141,46%

(5) Indice di indebitamento previdenziale e tributario (<i>Debiti previdenziali e tributari / Totale Attivo</i>)	> 11.9%	4,96%	3,94%
--	---------	-------	-------

I risultati dell'analisi comparativa restituiscono risultati ampiamente al di sopra delle soglie di allerta.

7 - Responsabilità dell'organo amministrativo e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

L'organo amministrativo è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

L'organo amministrativo è responsabile per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. L'organo amministrativo utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

8 - Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.

Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall'organo amministrativo, inclusa la relativa informativa;
- sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell'organo amministrativo del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla

capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;

- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

9 - Relazione su altre disposizioni di legge o regolamentari

L'organo amministrativo della ADRIATICA RISORSE S.P.A., essendo stato predisposto il bilancio in forma abbreviata essendocene i presupposti di legge, non è obbligato alla predisposizione della relazione sulla gestione della ADRIATICA RISORSE S.P.A. al 31/12/2021, (art. 2435-bis c.c.).

Lo stesso organo amministrativo è altresì responsabile per la predisposizione della relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6 del D. LGS. 175/2016 della ADRIATICA RISORSE S.P.A. al 31/12/2021.

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e di quella sul governo societario con il bilancio d'esercizio della ADRIATICA RISORSE S.P.A. al 31/12/2021 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A mio giudizio, la relazione sul governo societario è coerente con il bilancio d'esercizio della ADRIATICA RISORSE S.P.A. al 31/12/2021 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non ho nulla da riportare.

Si rimette all'Organo Amministrativo e all'Assemblea dei Soci ringraziando per la fiducia accordata.

PESCARA, 17/05/2022

Il revisore

✓

✓

✓